



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 56/2025

nel giudizio di pensioni iscritto al **n. 69173** del registro di segreteria proposto da **M. G.**, nato OMISSIS, (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli avvocati Enrico Tedeschi (enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it) e Francesco D'Antonio (studiodantonio@legalmail.it) presso il cui studio, in Avellino in Via Circumvallazione 24, ha eletto domicilio

CONTRO

- il **Ministero dell'Interno** - Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Trattamento Pensioni e Previdenza, costituito in persona del Capo Ufficio di Staff, dott. Sergio Wretschko (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it);

- l'**INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y; avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale

alle liti del notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023

Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso

l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite le parti all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra

Michela Montalbano, come da verbale;

premessi in

Fatto

1. Il signor M., arruolatosi il 18 novembre 1985 nella Polizia di Stato e tuttora in servizio con la qualifica di Sovrintendente Capo, veniva inizialmente assegnato al reparto mobile e in seguito adibito e a compiti di scorta e vigilanza e ad attività di P.G., da ultimo presso la D.I.G.O.S.

In data 29 marzo 2011, l'interessato chiedeva, ai fini dell'equo indennizzo, il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle patologie "*RACHIDE CERVICALE - Lieve deviazione scolotica sinistro-convessa del tratto di transizione cervico-dorsale superiore; RACHIDE DORSALE - Lieve deviazione coliotica destro convessa fulcrata in D7, con spianamento della fisiologica cifosi; RACHIDE LOMBO-SACRALE - Lieve curva di rotoscoliosi destro-convessa a largo raggio in corrispondenza del segmento lombare fulcrata in L2*".

Nel corso del relativo procedimento, la Commissione Medica Ospedaliera di Messina, pronunciandosi con verbale modello BL/B-N 552 del 19 febbraio 2016, giudicava l'interessato affetto da "*ARTROSI CERVICO-DORSO LOMBARE CON INIZIALI DISCOPATIE DI C4-C7 ED L5-S1, A MODICA*

INCIDENZA FUNZIONALE” ed inquadrava la patologia nell’ambito della tabella A, categoria VIII.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, in esito all’adunanza n. 1432 del 09/10/2018, escludeva che gli eventi di servizio avessero influito sull’insorgenza della malattia, ritenendola derivante da fattori dismetabolico - degenerativi.

In conformità al suddetto parere, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Divisione II adottava il decreto negativo n.715/19-n. del 19 febbraio 2019, respingendo la richiesta di equo indennizzo.

In data 29 novembre 2022, l’istante diffidava l’INPS e l’amministrazione di appartenenza affinché riconoscessero la dipendenza dal servizio della patologia accusata ai fini della concessione della pensione privilegiata.

Non avendo sortito alcun esito, il Sovraintendente Capo introduceva il presente giudizio, contestando la valutazione della non dipendenza del servizio, con il supporto di una perizia medico legale di parte; in conclusione, chiedeva, nel merito, l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. 715/19-N del 19 febbraio 2019, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, categoria VIII annessa al D.P.R. 834/1981 (o a quella determinata all’esito di C.T.U.) nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo; in via istruttoria, sollecitava l’espletamento di una C.T.U. finalizzata ad accertare l’eziologia del malattia.

2. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza si costituiva in data 4 gennaio 2024,

e, in via preliminare, eccepiva il difetto della giurisdizione contabile, posto che il decreto impugnato atteneva al riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio ai fini dell'equo indennizzo, con conseguente inammissibilità del gravame; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, peraltro proposto da un dipendente ancora in servizio, evidenziando che il procedimento si era concluso in conformità al parere obbligatorio e vincolante del Comitato preposto.

3. L'INPS si costituiva con memoria del 22 gennaio 2024, osservando che il ricorrente non aveva mai presentato una domanda volta ad ottenere la pensione di privilegio, la cui spettanza restava estranea alla presente controversia; cautelativamente, ad ogni modo, eccepiva la prescrizione dei ratei già maturati.

4. In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, il G.U., pronunciandosi con l'ordinanza n. 19/2024, incaricava il Collegio Medico Legale presso questa Sezione di accertare se l'infermità lamentata dal ricorrente fosse o meno dipendente da causa di servizio, precisandone anche la relativa ascrivibilità a categoria di pensione.

5. L'organo di consulenza in data 19 giugno 2024, faceva pervenire il parere richiesto, nel quale affermava la dipendenza dal servizio dell'infermità esaminata e il suo inquadramento nell'ambito dell'ottava categoria tabellare.

6. All'udienza del 20 febbraio 2025 l'avvocato Floriana Caccamo, per la parte ricorrente e l'avvocato Enrico Cassina, per l'INPS, entrambi su delega dei procuratori costituiti, si riportavano alle difese e alle richieste in precedenza formulate.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente all'accertamento della dipendenza dal servizio della patologia di cui soffre, al conseguente diritto alla pensione privilegiata e all'erogazione dei ratei arretrati.

2. Dopo aver delimitato il perimetro della *res controversa* si passa, alla luce di tale precisazione, a trattare delle eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito sollevate dalle parti.

2. a. Il Ministero dell'Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, ritenendo che la controversia afferisse all'equo indennizzo, la cui valutazione è ricompresa nell'ambito di cognizione spettante al giudice amministrativo.

In realtà, però, il giudizio ha per oggetto l'accertamento della dipendenza dal servizio di un'infermità, dichiaratamente richiesto al fine di conseguire la pensione privilegiata.

Ai fini d'interesse, peraltro, la circostanza per cui l'originaria istanza di riconoscimento della causa di servizio era rivolta ad ottenere l'equo indennizzo non rileva, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n.461/2021, rubricato "unicità di accertamento," l'accertamento negativo del requisito impedirebbe al ricorrente di ottenere, una volta in quiescenza, anche il trattamento di privilegio.

Inoltre, con la diffida del 1° dicembre 2022, il M. ha esteso la precedente istanza amministrativa anche ai fini pensionistici.

Non vi sono dubbi, in definitiva, sulla giurisdizione di questa Corte e

sull'interesse dell'istante all'accoglimento del ricorso (*cf.* la decisione delle SS.RR. n. 12/2023 e la decisione della locale sezione d'Appello n. 94/2024).

2.b. Non è ammissibile, invece, la richiesta volta ad ottenere il trattamento di privilegio, eventualmente spettante solo dopo il congedo.

Va accolta, pertanto, la relativa eccezione proposta dall'INPS e dal Ministero dell'Interno.

Decade, di conseguenza, l'eccezione di prescrizione proposta in via subordinata dall'ente previdenziale resistente.

3. Passando al merito, è opportuno tratteggiare preliminarmente il contesto normativo di riferimento.

Rileva, in primo luogo, l'art. 67, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, che inserisce il rapporto di causalità tra le infermità insorte e il servizio svolto (c.d. "causa di servizio") fra le condizioni richieste per accedere al trattamento pensionistico privilegiato.

Poi, per stabilire se un'infermità possa considerarsi dipendente dal servizio occorre fare riferimento all'art. 64 del d.P.R. n.1092/1973, il quale, al comma 2, precisa che i "fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" e, al comma 3, dispone che le "infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

4. Nel caso di specie, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza n.19/2024, la Commissione medico legale ha attentamente scrutinato il profilo della dipendenza dal servizio dell'infermità accusata dal ricorrente giungendo a ritenere sussistente il prescritto nesso eziologico.

Più nel dettaglio, l'organo di consulenza ha esposto lo svolgimento delle operazioni peritali e, dopo aver riassunto il contenuto della documentazione sanitaria esaminata e i dati amnestici d'interesse, ha formulato il giudizio diagnostico di "artrosi cervico – dorsale – lombare con discopatia multipla."

La Commissione, quindi, ha esaminato i rapporti informativi agli atti dai quali ricavava: la partecipazione del periziato, nel periodo dal 1992 al 1999, ad attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e di contrasto alla criminalità organizzata, consistente in appostamenti, rastrellamenti, pattuglioni automontati e motomontati, squadriglie in zone impervie e montagnose, con permanenze, anche notturne, in esterni; nel periodo successivo, fino al 2003, l'impegno dell'interessato presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura, in servizi di vigilanza e di ordine; dal 2004, lo svolgimento, per la D.I.G.O.S., di compiti investigativi, di P.G. e servizio di scorta.

La C.M.L., quindi, ha posto a confronto le mansioni cui nel tempo era stato assegnato il M. e l'eziopatogenesi dell'infermità esaminata, attribuendo ai cronici microtraumatismi a carico del rachide vertebrale subiti in servizio un ruolo concausale sull'insorgenza della patologia, confermando l'inquadramento tabellare risultante dal verbale modello BL/B-N 552 del 19 febbraio 2016.

5. Ad avviso del giudicante, il giudizio medico-legale sopra riportato, avvalorato dalla visita diretta effettuata sul ricorrente, appare congruamente motivato sul piano logico scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti.

6. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la richiesta di

accertamento della dipendenza dal servizio della malattia menzionata ai fini del conseguimento della pensione di privilegio deve essere accolta.

7. La complessità delle questioni trattate, tale da rendere necessario il ricorso ad una consulenza medico legale, giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda volta al conseguimento della pensione privilegiata e ai relativi arretrati;

- riconosce, ai soli fine del futuro trattamento la dipendenza da servizio dell'infermità "*artrosi cervico – dorsale – lombare con iniziali discopatie di C4 - C7 e L5- S1 a modica incidenza funzionale*", inquadrata nell'ambito della tabella A, categoria VIII.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Spese compensate

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Giudice

Adriana Parlato

Firmato digitalmente

Palermo, 21 febbraio 2025

Pubblicata il 21 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)